

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Registro del naviglio

La nave «Martin P.», appartenente a Nanice Schiffahrts Aktiengesellschaft, a Herisau AR, è stata intavolata nel Registro del naviglio col numero 133.

24 agosto 1990

Ufficio del Registro del naviglio

3385

Decisione concernente limitazioni di circolazione sulla nazionale N 13, nel Canton Grigioni

del 27 agosto 1990

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge federale sulla circolazione stradale¹⁾; visti gli articoli 108 capoverso 1 e 110 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 settembre 1979²⁾ sulla segnaletica stradale,

decide:

Art. 1

¹ Sulla N 13, in direzione nord, sono introdotte le seguenti limitazioni di circolazione:

a. tra il confine cantonale TI/GR e Mesocco:

- dal km 5.810 al km 6.192	80 km/h
- dal km 6.922 al km 8.936	80 km/h
- dal km 8.278 al km 8.936	divieto di sorpasso
- dal km 9.990 al km 10.352	divieto di sorpasso
- dal km 24.192 al km 24.814	divieto di sorpasso
- dal km 26.884 al km 27.744	divieto di sorpasso
- dal km 27.210 al km 28.200	80 km/h

b. tra Thusis e Bad Ragaz

- da km 96.773 al km 100.729	80 km/h
- dal km 96.773 al km 100.711	divieto di sorpasso
- dal km 105.505 al km 106.676	100 km/h
- dal km 116.856 al km 118.412	100 km/h

² Sulla nazionale N 13, in direzione sud, sono introdotte le seguenti limitazioni di circolazione:

a. tra Bad Ragaz e Thusis

- dal km 106.676 al km 105.505	100 km/h
- dal km 103.861 al km 103.047	100 km/h
- dal km 100.729 al km 97.371	80 km/h
- dal km 87.683 al km 87.123	80 km/h
- dal km 87.123 fino all'uscita sulla strada principale in direzione Thusis	60 km/h
- dal km 87.365 fino all'uscita sulla strada principale in direzione Thusis	divieto di sorpasso

¹⁾ RS 741.01

²⁾ RS 741.21

- b. tra Mesocco e il confine cantonale GR/TI
- dal km 24.814 al km 24.308 divieto di sorpasso
 - dal km 10.514 al km 10.058 divieto di sorpasso
 - dal km 10.514 fino alla fine dell'autostrada .. 100 km/h
 - dal km 9.108 al km 7.272 divieto di sorpasso
 - dal km 8.936 al km 6.922 80 km/h
 - dal km 6.425 al km 5.498 80 km/h
 - dal km 6.192 al km 5.636 divieto di sorpasso

Art. 2

Le seguenti decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia sono abrogate:

- a. Risoluzione del 12 aprile 1978¹⁾ che limita la velocità sulla nazionale N 13 tra Coira e Zizers.
- b. Risoluzione del 6 ottobre 1980²⁾ che limita la velocità sulla nazionale N 13, presso Roveredo.
- c. Decisione del 4 ottobre 1983³⁾ che limita la circolazione sulla nazionale N 13 nei pressi di Domat/Ems.

Art. 3

La presente decisione è impugnabile con ricorso al Consiglio federale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, conformemente all'articolo 72 lettera a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)⁴⁾.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore al momento della sua pubblicazione. Un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 PA⁴⁾).

27 agosto 1990

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Koller

3662

¹⁾ FF 1978 I 1102

²⁾ FF 1980 III 678

³⁾ FF 1983 III 1035

⁴⁾ RS 172.021

Copertura secondo l'articolo 76 della legge federale sulla circolazione stradale

(LCS; RS 741.01)

(art. 54b cpv. 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha preso la decisione seguente, concernente contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del 14 settembre 1990

La domanda sottoposta da «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, a Zurigo, quale assicuratore delegatario per percepire nel 1991 un contributo dello 0,4 per cento sui premi dell'assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli per la copertura dei danni secondo l'articolo 76 LCS è approvata.

Indicazione concernente i rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione mediante un ricorso presentato al Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Güterstrasse 50, 3003 Berna.

25 settembre 1990

Ufficio federale delle assicurazioni private

Piano settoriale delle superfici sottoposte a rotazione

Apertura della procedura di consultazione

1. Il 12 settembre 1990 il Consiglio federale ha preso atto del progetto di piano settoriale delle superfici sottoposte a rotazione ed ha incaricato il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia come anche il Dipartimento federale dell'Economia Pubblica di avviare una procedura per conoscere il parere dei Cantoni e per dare alla popolazione la possibilità di formulare obiezioni ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700).
2. Oggetto della procedura di consultazione: calcolo e ripartizione della superficie minima delle superfici sottoposte a rotazione.
3. Le persone interessate possono chiedere il progetto del piano settoriale all'Ufficio federale della pianificazione del territorio, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
4. I pareri e le risposte devono essere trasmessi all'Ufficio federale della pianificazione del territorio, 3003 Berna entro il *14 dicembre 1990*.

25 settembre 1990

Ufficio federale della pianificazione del territorio

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Plastifil SA, 6850 Mendrisio
galvanica e plastificazione
12 u, 8 d
17 dicembre 1990 al 18 dicembre 1993 (rinnovamento)
- Interadhesiva SA, 6883 Novazzano
accoppiatrice e taglio
8 u
10 dicembre 1990 all'11 dicembre 1993 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 28 58).

25 settembre 1990

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie

- Comune d'Aquila TI, danni alluvionali 1990,
progetto n. TI3402
- Comune d'Aquila TI, bonifica terreni agricoli in Aquila
Part. N. 1061,
progetto n. TI3424
- Comune di Campo Blenio TI, bonifica terreni agricoli
part. N. 192-193-214-365-448-443,
progetto n. TI3416
- Comune di Campo Blenio TI, bonifica terreni agricoli
part. N. 128-199-240-345-355-368-388,
progetto n. TI3412

Vie di ricorso

In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico (tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

25 settembre 1990

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

Concessione a Radio Opus (Concessione Radio Opus)

del 29 agosto 1990

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 18 dicembre 1987¹⁾ sulla radiodiffusione via satellite (DFsat),

accorda alla costituenda Radio Opus SA, rappresentata dal professor P. Nobel, Dufourstrasse 29, 8008 Zurigo, la seguente concessione:

I. In generale

Art. 1 Oggetto

Radio Opus SA è autorizzata a diffondere a livello internazionale un programma radiofonico via satellite.

Art. 2 Scopi

Radio Opus SA deve contribuire, nell'ambito della sua missione di programma:

- a. allo sviluppo culturale e all'intrattenimento degli ascoltatori;
- b. alla promozione della creazione culturale svizzera;
- c. alla promozione dei rapporti con gli Svizzeri che vivono nella zona di ricezione all'estero;
- d. alla presenza della Svizzera all'estero e agli scambi culturali internazionali.

II. Programma

Art. 3 Programma specifico

¹ Radio Opus SA diffonde un programma radiofonico imperniato unicamente sulla musica classica.

² Le sequenze parlate (comprese quelle dei moderatori) devono essere unicamente in buon tedesco.

Art. 4 Collaborazione con altri diffusori

¹ La ripresa d'emissioni complete di altri diffusori deve essere approvata dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento).

¹⁾ RS 784.402

² La collaborazione con i diffusori esteri è vietata se quest'ultimi trasgrediscono il diritto internazionale delle telecomunicazioni o se essa è intesa ad eludere il DFsat.

Art. 5 Pretese di terzi

La presente concessione non conferisce a terzi alcun diritto alla diffusione di determinate produzioni e informazioni.

III. Organizzazione

Art. 6 Forma giuridica del diffusore

¹ Radio Opus SA si costituisce in società anonima secondo gli articoli 620 segg. CO¹⁾, con sede in Zurigo.

² Gli statuti sottostanno all'approvazione del Dipartimento.

Art. 7 Statuti

Gli statuti devono soddisfare alle esigenze seguenti:

- a. le azioni devono essere nominative;
- b. un singolo azionista non può detenere più del 20 per cento del capitale e dei diritti di voto;
- c. la trasmissibilità delle azioni dev'essere limitata in modo che almeno la metà del capitale e i due terzi dei diritti di voto siano in possesso di cittadini svizzeri o persone giuridiche sotto dominio svizzero;
- d. la ripartizione del capitale e dei diritti di voto deve risultare in ogni momento dal registro degli azionisti;
- e. il presidente e la metà dei membri del consiglio d'amministrazione, nonché il direttore e i due terzi dei membri della direzione devono essere cittadini svizzeri.

Art. 8 Regolamento interno

Il regolamento interno disciplina in particolare i compiti e le responsabilità degli organi direttivi della società, della direzione, della redazione e del capo del servizio pubblicità.

IV. Finanziamento

Art. 9 Pubblicità

¹ Sono autorizzati cinque minuti di pubblicità per ora d'emissione.

¹⁾ RS 220

² È vietata la pubblicità per le bevande alcoliche, il tabacco e i medicinali figuranti sulle liste A - D dell'Ufficio intercantonale del controllo dei medicinali.

³ È vietata qualsiasi pubblicità indiretta a pagamento, diversa da quella prevista nell'articolo 22 DFsat. In particolare, il diffusore non è autorizzato ad accettare prestazioni monetabili per la diffusione di dichiarazioni concernenti merci o servizi. Non può neppure farsi promettere tali prestazioni o servizi a favore di terzi.

V. Tecnica e obbligo d'esercizio

Art. 10 Canale di trasmissione e zona di ricezione

¹ Radio Opus SA diffonde i programmi per mezzo del ripetitore n. 9 del satellite di telecomunicazioni ASTRA 1A, in posizione orbitale geostazionaria 19,2° Est. Il nucleo della zona di ricezione è situato nell'Europa occidentale centrale.

² Il Dipartimento può approvare il cambiamento di canale o del satellite utilizzato, nella misura in cui non risultino modificazioni essenziali della zona di ricezione.

Art. 11 Obbligo d'esercizio

¹ L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento.

² La concessione diventa caduca se:

- a. Radio Opus SA non avrà cominciato ad emettere un anno dopo il rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è sospeso per più di tre mesi.

VI. Sorveglianza

Art. 12 Obbligo di annunciare

¹ Al più tardi 30 giorni prima della messa in esercizio, Radio Opus SA informa il Dipartimento su:

- a. la composizione del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo di ricorso;
- b. il regolamento interno;
- c. il regolamento dell'organo di ricorso;
- d. le tariffe e le condizioni per la pubblicità;
- e. la collaborazione in materia di programmi con altri diffusori e fornitori di programmi.

² Radio Opus SA informa il Dipartimento, almeno trenta giorni in anticipo, anche riguardo a qualsiasi modificazione dei punti di cui nel capoverso 1 e a

qualsiasi mutamento della struttura degli azionisti, della ripartizione del capitale e dei diritti di voto.

Art. 13 Rapporto annuo e conti

¹ Radio Opus SA presenta al Dipartimento, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto annuo, il bilancio e il conto economico.

² Il rapporto annuo deve informare su:

- a. l'attività della società d'esercizio e dei suoi organi;
- b. l'attività dell'organo di ricorso;
- c. la struttura dei programmi, la durata globale d'emissione e l'aliquota delle proprie produzioni;
- d. gli introiti pubblicitari e la provenienza dei mandati per Paese;
- e. il totale dei minuti di pubblicità diffusa nel corso dell'esercizio e durante ogni mese;
- f. la lista delle sponsorizzazioni (sponsor indicati per Paese);
- g. il risultato dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;
- h. il numero, la funzione e la nazionalità degli impiegati;
- i. lo stato e lo sviluppo della diffusione del programma.

VII. Disposizioni finali

Art. 14 Inizio dell'esercizio

Radio Opus SA può cominciare a diffondere soltanto se il Dipartimento ha approvato gli statuti della società e il regolamento sulla sponsorizzazione.

Art. 15 Oneri ulteriori

Nella misura in cui lo esiga l'attuazione del DFsat, il Dipartimento può completare la presente concessione con oneri ulteriori.

Art. 16 Validità

La presente concessione vige sino al 30 aprile 1994. Non vi è diritto al suo rinnovo.

29 agosto 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Koller
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.09.1990
Date	
Data	
Seite	381-391
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 438

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.